



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 241/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Rendiconto esercizio 2017 dell'"Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
Pubblica Calabria (ATERP Calabria)"

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/11/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	22/11/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

DECRETO 2 aprile 2015 . pag. 3

Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 2, 3, 4, 11ter, 42, estratto allegato 4/2, estratto allegato 4/3). pag. 7

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

L.R. 27-12-2016 n. 43 (Art. 6). pag. 33

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).

L.R. 16 maggio 2013, n. 24 pag. 36

Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

L.R. 17 agosto 2005, n. 13 (Art. 29, comma 2) pag. 56

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 57) pag. 57

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Documentazione citata

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 54). pag. 59

Statuto della Regione Calabria.

Statuto ATERP pag. 61

DECRETO 2 aprile 2015.

Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;

Visto il comma 16, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che in attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

1) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

2) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

3) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto;

Visto il comma 4-bis dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non

effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011;

Visto il comma 17, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2014, di esclusione della regione Campania dalla sperimentazione, che all'art. 1, comma 4, prevede che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si applicano alla regione Campania con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data del 31 dicembre 2013 ai fini della predisposizione del rendiconto 2013;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizione di maggiore disavanzo

1. In caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

2. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2012 determinan-



do un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2012, si intende:

a) l'importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, e il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

3. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2012, si intende la sommatoria dei seguenti importi determinati sulla base delle risultanze del riaccertamento straordinario:

a) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi definitivamente cancellati, se positiva;

b) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi reimputati agli esercizi successivi al 2012, se positiva;

c) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2012;

d) gli accantonamenti di quote del risultato di amministrazione effettuati in attuazione della disciplina sperimentale;

e) le quote del risultato di amministrazione vincolate a seguito della cancellazione di residui passivi di cui alla lettera a).

4. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 1° gennaio 2014, si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 determinato nel rendiconto 2013» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinaria-

rio dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

5. Per la regione Campania, che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui è considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione, ed ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013, per maggiore disavanzo di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013 ante riaccertamento straordinario, si intende l'importo di cui alla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013 concernente «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui».

6. Il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui delle regioni è determinato:

a) al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto alla data del riaccertamento straordinario,

b) evitando compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario, che non può essere destinato a copertura dell'eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario. A tal fine, le regioni compilano i prospetti di cui agli allegati 5/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 anche facendo riferimento alla sola gestione non sanitaria. Il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento è determinato dalla sola gestione non sanitaria;

c) incrementato, per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione, dell'eventuale disavanzo derivante dalla differenza se positiva, tra i residui attivi e passivi, reimputati agli esercizi successivi in sede di rendiconto 2014, in attuazione dell'art. 3, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

7. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014.

8. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei



ministri 28 dicembre 2011 che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014 adottano le modalità di copertura previste dall'art. 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per la quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata alla data del 31 dicembre 2014, determinata dalla differenza tra il maggiore disavanzo risultante alla data del proprio riaccertamento straordinario determinato nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e gli importi del disavanzo di amministrazione applicati in spesa del bilancio di previsione, a decorrere dall'esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario fino all'esercizio 2014.

Art. 2.

Modalità del ripiano

1. La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata dalle regioni secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione individuano, in sede di approvazione del rendiconto 2014, le modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato alla data del 31 dicembre 2014, definito con le modalità di cui all'art. 1, determinando l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

4. Il maggiore disavanzo può essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

5. Si intendono realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

6. Nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4 e 5, il maggiore disavanzo è ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo.

7. A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo di cui al comma 6, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

8. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo possono comprendere anche:

a) lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli;

b) la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito.

9. L'organo di revisione segnala la mancata adozione delle delibere consiliari concernenti la determinazione delle modalità di ripiano di disavanzo e l'applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale della Corte dei conti e, relativamente agli enti locali, anche al prefetto. In caso di esercizio provvisorio, l'applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

10. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo previste dal presente articolo e dall'art. 3 possono essere adottate anche dagli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, per la quota del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui non ripianata alla data del 31 dicembre 2014.

Art. 3.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

1. L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.



Art. 4.

Verifica del ripiano

1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014, in tutto o in parte imputabile al riaccertamento straordinario, definito secondo le modalità di cui all'art. 1, effettuano le verifiche di cui al comma 2 a decorrere dal rendiconto 2015.

4. Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,

contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

5. La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.

6. La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2015

*Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e
delle finanze*
FRANCO

*Il Capo Dipartimento per gli
affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*
BELGIORNO

15A02883

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 marzo 2015.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede didattica principale di Venezia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante



D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 2 *Adozione di sistemi contabili omogenei*

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.
- [4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'[articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. ⁽⁴⁾]

⁽⁴⁾ Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

Art. 3 *Principi contabili generali e applicati ⁽⁵⁾*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
 - a) della programmazione (allegato n. 4/1);
 - b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
 - c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
 - d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'[*articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011*](#), pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. ⁽⁶⁾

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁶⁾

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; ⁽⁷⁾

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ⁽¹⁴⁾

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.

Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. [\(8\) \(15\)](#)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: ⁽⁹⁾

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. ⁽¹³⁾

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. ⁽¹⁰⁾

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. ⁽¹²⁾

⁽⁵⁾ Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

⁽⁶⁾ Comma inserito dall' [art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁽⁷⁾ Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁽⁹⁾ Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. b\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall' [art. 1, comma 507, lett. a\) e b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

⁽¹¹⁾ Alinea così modificato dall' [art. 2, comma 2, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

⁽¹²⁾ Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 2, lett. b\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

⁽¹³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 2 aprile 2015](#).

⁽¹⁴⁾ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

⁽¹⁵⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 dicembre 2016](#).

⁽¹⁶⁾ In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l' [art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 4 Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#). ⁽¹⁸⁾
2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.
5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello. ⁽¹⁹⁾
6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽²⁰⁾
7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, le amministrazioni di cui all'[art. 2](#), trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ^{(21) (23)}
- 7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:
 - a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;
 - b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1. ⁽²²⁾
- 7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le

integrazioni del piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), di interesse degli enti territoriali. ⁽²²⁾

(18) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 1\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

(19) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 2\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

(20) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

(21) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 4\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

(22) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 5\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

(23) Per le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, vedi il [D.M. 12 maggio 2016](#).

Art. 11-ter *Enti strumentali* ^{(38) (39)}

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'[art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'[art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;

- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

(38) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. n\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

(39) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' [art. 8, comma 1-quater, D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2017, n. 123](#).

Art. 42 *Il risultato di amministrazione* ⁽⁹¹⁾

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione,

è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. ⁽⁹²⁾

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

(91) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(92) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

*Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011***PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'[*art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014*](#), il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto

di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione ⁽¹⁴⁸⁾ possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione

9.1 La gestione dei residui.

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale

(che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”.

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

E', invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.

Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.

La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenza tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;

- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere ⁽¹⁴⁷⁾.

9.2 Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al principio 4.1.

Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle Province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze.

Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a seguito dell'approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno “incerto” il risultato di amministrazione.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale). Per le regioni, l'importo del disavanzo di cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, è recuperato con il ricorso al debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l'eventuale disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile, salvo l'accantonamento per i residui perenti in conto capitale che può essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all'ordinario disavanzo da recuperare, denominata “Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”, da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati “vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non “vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili”.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'[*articolo 11, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*](#) e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla lettera a) sopra indicata, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);

4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio,
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'[art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011](#) (per le regioni), e adottate le procedure dell'[art. 193 del TUEL](#) di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'[art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011](#) (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal presente principio. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunta evidenzia

un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. E' necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.

*Estratto Allegato n. 4/3
al D.Lgs 118/2011*

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

1. Definizione

L'articolo [2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118](#) prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

2. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che “l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio, per tutta la vita utile del cespite, un provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento; parimenti, se il trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio un provento pari al 50% della quota di ammortamento.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

- a)** i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità nell'esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;
- b)** viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c)** l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente all'esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;

- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

L.R. 27-12-2016 n. 43 (Art. 6).

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).

Art. 6 *Misure di contenimento per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
- 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- 12) spese postali e telegrafiche.

2. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1,

comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.

8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica

di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24 ⁽¹⁾.**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 maggio 2013, n. 10, S.S. 24 maggio 2013, n. 2.

Art. 1 *Finalità del riordino.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'*articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

Art. 2 *Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.*

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui

è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
- b) Fondazione Field istituita dalla [legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#);
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale 30 agosto 1996, n. 27](#);
- d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la [L.R. 21 aprile 2008, n. 9](#) (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 10](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 11](#) (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 12](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la [L.R. 21 aprile 2008, n. 13](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'[articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - [articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#));
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3 *Norme procedurali.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti ⁽⁵⁾.

2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento ⁽⁵⁾.

3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di

notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.

4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:

- a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
- b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
- c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
- d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

- a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
- b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati ⁽⁶⁾.

7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.

8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.

9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.

10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo ⁽²⁾ .

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale ⁽³⁾.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 ⁽³⁾.

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ⁽³⁾.

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio, i quali provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie in esenzione da qualsiasi diritto, emolumento o rimborso ⁽⁴⁾.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015).

(4) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 4 *Nomine, requisiti e compensi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale, provvede alle nomine degli organi monocratici e

collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.

2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della [legge 6 novembre 2012 n. 190](#), i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la [direttiva 78/660/CEE](#) e la [direttiva 83/349/CEE](#), e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)) e s.m.i.

3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.

4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.

5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

Art. 5 *Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale*
(7).

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal

CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi ⁽⁸⁾.

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

(7) L'art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2. L'art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 6 *Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'*articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

3. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'*articolo 16 del D.Lgs. 165/2001*;
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
- b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;

c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 7 *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale* ⁽⁹⁾.

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale 30 agosto 1996, n. 27](#) (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'articolo 3, commi 11,12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria ⁽¹²⁾.

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale n. 27/1996](#) e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il revisore unico ⁽¹⁰⁾.

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto-legge 13 agosto](#)

[2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#). Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'[articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) ⁽¹³⁾.

7. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'[articolo 16 del D.Lgs. 165/2001](#);
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
- c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
- c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare ⁽¹¹⁾.

(9) L'[art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2.

(10) Lettera così sostituita dall'[art. 14, comma 1, lettera a\), L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 16, comma 1 della medesima legge](#)) e dall'[art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 36, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'[art. 34, comma](#)

1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

(11) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, lettera c\), L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

(12) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della stessa [L.R. n. 34/2015](#)).

(13) Comma dapprima modificato dall'[art. 14, comma 1, lettera b\), L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge) e poi così sostituito dall'[art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).».

Art. 8 Azienda Calabria Lavoro ⁽¹⁴⁾.

1. [All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#) (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#)) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'[articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - [art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#)), secondo la procedura di cui all'articolo 3 della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] ⁽¹⁵⁾.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario ⁽¹⁶⁾.

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#), quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'[articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#), e le seguenti ⁽¹⁷⁾:

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

(14) L'art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato articolo 2. L'art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30 ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(15) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della medesima legge).

(16) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della medesima legge).

(17) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 6 aprile 2017, n. 8, a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della medesima legge).

Art. 9 *Ente per i Parchi marini regionali.*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.

2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla [L.R. n. 9/2008](#), alla [L.R. n. 10/2008](#), alla [L.R. n. 11/2008](#), alla [L.R. n. 12/2008](#) e alla [L.R. n. 13/2008](#).

4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.

6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).

8. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'[articolo 16 del D.Lgs. 165/2001](#);
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 10 *Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione* ⁽¹⁸⁾.

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'[articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione

analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva ⁽¹⁹⁾.

(18) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'*articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19* secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(19) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 11 *Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.*

1. Il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, *art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002*), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385* e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'*articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9*, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma: "6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabra, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

(20) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 18, lettere a) e b), L.R. 30 dicembre 2013, n. 56*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10 della medesima legge*) e dall'*art. 3, comma 2, L.R. 7 luglio 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7, comma 1, della medesima legge*).

(21) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206*.

Art. 12 *Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 *Agricoltura, montagne e foreste.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.
 2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.
 3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'*articolo 2 della [legge regionale 17 maggio 1996, n. 9](#)* (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).
-

Art. 14 *Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.
-

Art. 15 *Approvazione degli atti fondamentali degli enti.*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:
 - a) statuto;
 - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *[decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#)* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)*) e s.m.i;
 - d) programma annuale delle attività;
 - e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
 - f) dotazione organica e sue variazioni;
 - g) alienazione e acquisto di immobili;

h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

Art. 16 *Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.*

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
- b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
- c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
- d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
- e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
- f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
- g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

Art. 17 *Finanziamento delle attività.*

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli articoli da 3 a 9 della presente legge.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di

efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;
- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
- e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
- g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 *Risorse umane e strumentali.*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli articoli da 5 a 9 della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19 *Controllo di gestione e sistemi contabili.*

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel [*decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*](#) (Attuazione

della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.

3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e s.m.i.

Art. 20 *Revoca e scioglimento.*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.

2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

Art. 21 *Adozione degli statuti e dei regolamenti.*

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22 *Modifiche e integrazioni alla [L.R. n. 20/1999](#).*

1. Alla [legge regionale 3 agosto 1999, n. 20](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"1. Sono organi dell'ARPACAL:
 - a) il comitato regionale d'indirizzo;
 - b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinqes;

c) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

j) le relazioni sindacali;

k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli *articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2* e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli *articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11* (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Art. 12

Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

- a) [legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#) ad esclusione dell'articolo 20 ⁽²²⁾;
 - b) [legge regionale 2 maggio 2001, n. 7](#);
 - c) [legge regionale 30 agosto 1996, n. 27](#);
 - d) [L.R. n. 9/2008](#), [L.R. n. 10/2008](#), [L.R. n. 11/2008](#), [L.R. n. 12/2008](#) e [L.R. n. 13/2008](#).
-

(22) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 24 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal [decreto legge 95/2012](#), convertito con modificazioni dalla [legge 135/2012](#).

Art. 25 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 17 agosto 2005, n. 13 (Art. 29, comma 2)⁽¹⁾.

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2005, n. 15, suppl. straord. 20 agosto 2005, n. 3.

(2) Il bilancio di previsione per l'anno 2005, approvato con *L.R. 2 marzo 2005, n. 10*, è stato assestato con *L.R. 17 agosto 2005, n. 15*. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 marzo 2007, n. 136*.

Art. 29

2. Le ATERP sono autorizzate ad utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi in quote pari all'80% per il risanamento finanziario e per il 20% da destinare al reinvestimento in edifici e aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 57)

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Art. 57

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono ⁽⁴³⁾:

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge ⁽⁴⁴⁾;

c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre ⁽⁴⁵⁾.

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie ⁽⁴⁶⁾. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾.

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno ⁽⁴⁹⁾.

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del

presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti ⁽⁵⁰⁾.

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza ⁽⁵¹⁾. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno ⁽⁵²⁾.

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente ⁽⁵³⁾.

(43) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

(44) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

(45) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

(46) Periodo così modificato sia dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7 (come modificato, a sua volta, dall'art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

(47) Periodo così modificato sia dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7 (come modificato, a sua volta, dall'art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.

(48) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(49) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

(50) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

(51) Periodo così modificato dall'art. 10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

(52) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(53) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)

TITOLO IX*Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
 - a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
 - b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

**STATUTO DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA REGIONE CALABRIA**

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 1 - Denominazione, natura giuridica

1. L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (nel seguito più brevemente ATERP), istituita con Legge Regionale n. 24/2013, mediante accorpamento delle ATERP Provinciali di cui alla Legge Regionale n. 27/1996, è un Ente pubblico non economico, con funzioni ausiliarie alla Regione Calabria di natura tecnico-operativa in materia di edilizia residenziale pubblica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Articolo 2 - Sede e articolazione

1. L'ATERP ha sede legale e amministrativa nella città di Catanzaro ed è articolata in distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.

Articolo 3 - Attività e finalità istituzionali

1. L'ATERP persegue i fini determinati dalle leggi nazionali e regionali esistenti in materia di edilizia residenziale pubblica e informa la sua azione amministrativa ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta Regionale.
2. L'ATERP per la realizzazione delle proprie finalità provvede:
 - a) a elaborare proposte in ordine alla destinazione e alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica e cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica per rispondere alle esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche svantaggiate;
 - b) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata agevolata e convenzionata diretti alla costruzione di nuove abitazioni e relative pertinenze e attrezzature residenziali ed extra residenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e immobili degradati destinati alla locazione permanente alle fasce sociali più deboli, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi, di riqualificazione urbana e ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari o nazionali; a effettuare studi e proposte in ordine al fabbisogno abitativo, a istruire, tenere e aggiornare l'anagrafe degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - c) a gestire e controllare, su delega della Regione, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche di proprietà degli enti locali, interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata realizzati con contributi pubblici, nonché la gestione e il controllo, anche attraverso convenzioni con gli enti locali, degli alloggi sociali di cui alla Legge Regionale n. 36/2008, di ricovero temporaneo, alberghiero notturno e diurno con esclusione dei pasti, per le famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, per le quali siano in definizione le procedure di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché di quei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni inagibili e/o pericolanti in esecuzione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, e ancora per chiunque necessiti di trasferirsi nella Regione, temporaneamente per motivi di lavoro, studio, ricerca o per assistenza a un familiare per motivi di salute o altro;
 - d) a progettare, partecipare, attuare programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati e/o attuare opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati, nonché di recuperare e riadattare immobili confiscati alle mafie ai fini dell'accoglienza, dell'inclusione e partecipazione sociale delle categorie svantaggiate in coordinamento con soggetti del terzo settore;

- e) a gestire il patrimonio proprio e quello a essa affidato da altri enti pubblici, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrando nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale nonché all'eventuale alienazione del patrimonio di proprietà ai sensi della normativa regionale vigente;
- f) ad acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, beni immobili, terreni edificabili, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d), e) del presente comma, con facoltà di alienarli;
- g) a stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori, anche operanti nel campo del sociale, per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere b), c), e), nonché accordi di programma con operatori e soggetti istituzionali, europei, nazionali e territoriali;
- h) a svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a favore di operatori pubblici e privati;
- i) a svolgere attività di ricerca, recupero, sperimentazione e realizzazione di modelli di architettura con riferimento a nuovi insediamenti a bassa densità abitativa, anche con l'ipotesi di sostituzione edilizia, ai fini della riqualificazione sociale e ambientale dei quartieri, nel rispetto del principio di sostenibilità e valorizzazione delle tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili, recuperabili o alternative;
- j) a intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni per locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- k) a formulare proposte al Dipartimento Regionale competente sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sui programmi di riqualificazione urbana;
- l) ad aderire a raggruppamenti, associazioni regionali e/o nazionali che abbiano come fine la promozione di interessi dell'ATERP;
- m) a realizzare piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per il risparmio e l'efficientamento energetico e l'eliminazione di materiali di costruzione pericolosi e/o nocivi per la salute;
- n) a erogare servizi di assistenza e consulenza tecnica e amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici, e a svolgere l'attività e la gestione di servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;
- o) a realizzare, acquistare o recuperare, con risorse proprie, unità immobiliari a uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato o alla vendita a prezzi calmierati, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali;
- p) a eseguire interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nonché alla gestione degli stessi immobili;
- q) a verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento delle attività aziendali avvalendosi di un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- r) a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio, i dati relativi agli interventi di edilizia residenziale e quanto altro previsto dalla normativa sulla trasparenza;
- s) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

Articolo 4 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, riguardante l'utilizzo dei beni e delle risorse gestiti, predisposto dal dirigente competente e avente i contenuti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è adottato dal Direttore Generale e viene aggiornato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.
2. Il Programma viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ATERP.

TITOLO II - ORGANI DELL'ATERP

Articolo 5 - Individuazione degli organi

1. Sono organi dell'ATERP:

- a) il Direttore Generale;
 - b) il Comitato di Indirizzo;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi di cui al comma 1 rimangono in carica per la durata di tre anni.

Articolo 6 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24.
2. Il Direttore Generale è il rappresentante istituzionale e legale dell'ATERP, l'amministratore unico che sovrintende all'attuazione dei programmi sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale.
3. All'individuazione del Direttore Generale si provvede secondo la disciplina contenuta nell'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001 nonché nelle altre disposizioni di legge previste in materia.
4. Nel provvedimento di nomina sono indicati il compenso lordo e la durata dell'incarico, determinati in base alla normativa vigente. I relativi oneri gravano sul bilancio dell'ATERP.
5. Al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ATERP verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti previsti dal presente Statuto. Il Direttore Generale è responsabile dunque della gestione e dei relativi risultati aziendali.
6. Il Direttore Generale, fermo restando la responsabilità di coordinamento della struttura e delle politiche dell'ATERP, può, con proprio provvedimento, delegare parte delle funzioni sopraindicate ad altri dirigenti e funzionari apicali.
7. Nello specifico, sono compiti del Direttore Generale quelli di seguito previsti, fatti salvi i poteri di approvazione attribuiti da disposizioni di legge a Organi della Regione Calabria in ordine agli atti dell'ATERP:
 - a) adottare lo Statuto dell'ATERP;
 - b) approvare i bilanci;
 - c) adottare la dotazione organica;
 - d) definire i piani annuali e pluriennali di attività;
 - e) nominare il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo, previa manifestazione di interesse;
 - f) proporre alla Giunta Regionale per l'approvazione, sentito il Comitato di Indirizzo, i programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni nell'ambito del bilancio preventivo;
 - g) deliberare quant'altro previsto dallo Statuto per l'attività dell'ATERP;
 - h) svolgere le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - i) assicurare l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa e il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
 - j) formulare proposte in ordine alla destinazione e alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, mettendo in atto tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione di specifici programmi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
 - k) adottare i regolamenti di organizzazione disciplinando le attribuzioni e i compiti spettanti ai servizi, uffici e distretti territoriali, proporre le variazioni alla dotazione organica e il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - l) assegnare gli obiettivi nonché le relative risorse umane, materiali e finanziarie ai dirigenti ATERP;
 - m) dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
 - n) promuovere e resistere alle liti con il potere di conciliare e di transigere;
 - o) svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - p) curare i rapporti con il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel settore;
 - q) approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
 - r) presentare alla Giunta Regionale annualmente una relazione sul raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 - s) nominare il proprio sostituto nel caso di assenza o impedimento temporaneo;
 - t) trasmettere al Presidente della Giunta Regionale i propri atti soggetti alla vigilanza;

- u) impartire disposizioni alla struttura dirigenziale preposta per la lotta all'abusivismo, previa consultazione dell'Osservatorio per la Trasparenza e la Legalità di cui all'art. 13 del presente Statuto, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
- 8. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze.
- 9. Il contratto del Direttore Generale è firmato con il Direttore Generale del Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, può essere rinnovato una sola volta e può essere risolto, dopo la contestazione avviata ai sensi della Legge n. 241/1990, prima della scadenza nei seguenti casi:
 - in caso di grave mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 - qualora vengano accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli obiettivi fissati, derivanti dall'attività di gestione;
 - in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili.

Articolo 7- Il Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è così costituito:
 - a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta Regionale;
 - b) due componenti nominati dal Consiglio Regionale;
 - c) un componente nominato dall'ANCI Regionale.
2. La nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo è a titolo onorifico e gratuito ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24.
3. Salva l'applicazione delle norme di legge statale o regionale sul regime di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità, non possono far parte del Comitato di Indirizzo e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
 - a) coloro che abbiano controversia pendente con l'ATERP o la Regione o che abbiano debiti o crediti verso l'ATERP o la Regione;
 - b) parenti e affini fino al terzo grado di Consiglieri Regionali, incluso il Presidente, o di Assessori Regionali, del Direttore Generale o del Direttore Tecnico o del Direttore Amministrativo, nonché dei Direttori Generali dei Dipartimenti della Regione;
 - c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano avuto parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o appalti interessanti l'ATERP negli ultimi 10 anni;
4. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica, con decreto del Direttore Generale che ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale.
5. In caso di decadenza, rinuncia o morte di singoli componenti del Comitato di Indirizzo si procede, con la stessa procedura seguita per la nomina iniziale alla sostituzione di un componente subentrante che resta in carica fino alla scadenza del Comitato di Indirizzo.
6. Il Comitato di Indirizzo esprime parere consultivo sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.
7. Le regole per il funzionamento saranno disciplinate da apposito regolamento interno da approvarsi da parte del Comitato di Indirizzo entro 30 giorni dalla sua costituzione.

Articolo 8 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24.

3. Nel provvedimento di nomina sono determinati il compenso lordo e la durata dell'incarico, ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Salva l'applicazione delle norme di legge statale o regionale sul regime di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità, non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
 - a) coloro che abbiano controversia pendente con l'ATERP o la Regione o che abbiano debiti o crediti verso l'ATERP o la Regione;
 - b) parenti e affini fino al terzo grado di Consiglieri Regionali, incluso il Presidente, o di Assessori Regionali, del Direttore Generale o del Direttore Tecnico o del Direttore Amministrativo, nonché dei Direttori Generali dei Dipartimenti della Regione;
 - c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano avuto parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o appalti interessanti l'ATERP negli ultimi 10 anni.
5. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica, con decreto del Direttore Generale che ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale;
6. In caso di decadenza, rinuncia o morte di singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato, con la stessa procedura della nomina iniziale, un componente subentrante che resta in carica fino alla scadenza del Collegio dei Revisori.

Articolo 9 - Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico sono individuati, previo apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, aperto ai soggetti indicati all' art. 19 del d.lgs. n. 165/01 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in materia di edilizia residenziale pubblica. Gli incarichi sono conferiti prioritariamente al personale di ruolo dell' ATERP, nell'ottica del contenimento della spesa; solo in caso di assoluta indisponibilità di tali figure, gli incarichi potranno essere conferiti ad altri soggetti. Il conferimento avviene con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 10 - Avvocatura

1. L'Avvocatura dell'ATERP è collocata in posizione di staff al Direttore Generale per provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, attraverso la costituzione, la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio.
2. All'Avvocatura sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. n. 1578/1933, convertito nella Legge n. 36/1934 e successive modificazioni, dal R.D. n. 37/1934 e dalla Legge n. 247/2012.
3. Ne fanno parte, inquadrati nel ruolo legale, stabilmente i dipendenti ATERP abilitati a esercitare la professione legale e iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

Articolo 11- Comitato Tecnico e funzioni

1. Il Direttore Generale, il Direttore Tecnico, un Dirigente Tecnico del distretto territoriale di riferimento, il Direttore del Settore Regionale Tecnico Decentrato competente per la Provincia, il Sindaco del Comune interessato all'intervento in esame, tutti con possibilità di formale delega, si riuniscono in Comitato Tecnico, del quale il Direttore Generale assume le funzioni di Presidente ed esprimono i pareri obbligatori su:
 - a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
 - b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento Regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta Regionale;
 - c) richieste di autorizzazione al superamento di costo ammissibili.
2. Al tale Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un Funzionario dell'ATERP Regionale, nominato dal Direttore Generale.

Articolo 12 - Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza

1. È istituito presso l'ATERP l'Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche inerenti alle occupazioni abusive, alle morosità e alle tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi. L'Osservatorio deve riunirsi almeno due volte l'anno e la partecipazione è a titolo gratuito.
2. Fanno parte dell'Osservatorio:
 - a) il Direttore Generale dell'ATERP;
 - b) il responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza;
 - c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
 - d) rappresentanti della Prefettura e delle forze dell'ordine locali o loro delegati per distretti territoriali;
 - e) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali sindacali degli inquilini.

Articolo 13 - Partecipazione dell'utenza

1. L'ATERP determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscano la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.
2. Al fine di garantire un positivo e trasparente rapporto tra l'ATERP e le rappresentanze di cui al comma 1, l'ATERP promuove e favorisce la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini per la valutazione congiunta dei problemi di politica abitativa del territorio, attraverso la costituzione di una Consulta in ogni distretto territoriale.

La Consulta vede coinvolti direttamente gli inquilini riuniti in comitati, i comitati di autogestione e le rappresentanze sindacali per la raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, la valutazione dell'efficacia delle attività poste in essere dai distretti territoriali e per la responsabilizzazione dell'utenza nella cura del patrimonio abitativo pubblico.

La Consulta si rapporta periodicamente con l'Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza.

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
3. L'ATERP adotterà una Carta Unica dei Servizi all'utenza.

TITOLO III - RAPPORTI CON LA REGIONE

Articolo 14 - Funzioni di indirizzo

1. L'ATERP agisce in conformità alle linee di indirizzo politico individuate dal Consiglio Regionale.
2. La Giunta Regionale determina le politiche e i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e sociale e della pianificazione territoriale ed urbanistica. Nel rispetto di tali determinazioni, la Giunta Regionale esercita le funzioni di promozione e coordinamento sugli enti e soggetti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
3. Il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione dei programmi, coordina e verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di Edilizia Residenziale Pubblica; coordina nel territorio Regionale l'attività concernente l'edilizia residenziale pubblica di concerto con gli enti locali; indirizza l'attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti.

Articolo 15 - Vigilanza e controllo

1. L'ATERP invia annualmente alla Giunta Regionale, per il successivo inoltro al Consiglio Regionale:
 - a) una relazione sull'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e delle attività svolte;
 - b) copia del Bilancio annuale e pluriennale, nonché del Rendiconto.

2. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale, esercita, per il tramite dei propri uffici, la vigilanza sull'amministrazione dell'ATERP e può disporre ispezioni e verifiche ai fini del monitoraggio delle attività e degli obiettivi dell'ATERP, ovvero ove ricorrano gravi irregolarità nella gestione finanziaria e contabile.
3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta Regionale il Regolamento del personale e la pianta organica, il Bilancio annuale e pluriennale e il Rendiconto, il programma annuale delle attività, dotazione organica e sue variazioni, su programmi di alienazioni immobili a seguito di intervenuta Legislazione Nazionale e/o Regionale e sull'acquisto di immobili. L'accensione di mutui e prestiti è soggetta al parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio.
4. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'ATERP, la Giunta Regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta.
5. Il controllo di gestione è esercitato dall'Organismo di Valutazione Indipendente (OVI) della Performance della Regione Calabria ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 24/2013.

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ATTIVITÀ DEI DISTRETTI TERRITORIALI

Articolo 16 - Organizzazione amministrativa dell'ATERP

1. In conformità alle vigenti leggi statali e regionali in materia, l'ATERP, entro 60 giorni dall'adozione dello Statuto, adotta i propri regolamenti di organizzazione disciplinanti le attribuzioni e i compiti spettanti ai servizi, uffici e distretti territoriali, ispirandosi, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa che tengano conto, altresì, dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. I regolamenti di organizzazione dei distretti territoriali di cui all'art. 2 dovranno tener conto del principio del municipalismo di esecuzione nel disciplinare attribuzioni e compiti spettanti sulla base della competenza territoriale. Essi riguardano, nelle aree tecnica e amministrativa, la gestione amministrativa delle attività relative al Personale, la manutenzione ordinaria e direzione lavori, i rapporti locativi e patrimonio immobiliare, fermo restando l'unitarietà e uniformità dei processi produttivi e l'ottimizzazione complessiva nell'utilizzo delle risorse umane.
3. Nel rispetto delle vigenti leggi statali e regionali in materia, il Direttore Generale, entro 60 giorni dalla sua nomina, adotta gli atti di macro-organizzazione relativi all'ATERP e, conseguentemente, il primo documento di programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.

Articolo 17 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'ATERP si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti del comparto delle "Regioni - Autonomie locali", nonché da ogni altro provvedimento legislativo statale o regionale in materia di personale.

TITOLO V - ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

Articolo 18- Finalità e obiettivi della programmazione finanziaria

1. La programmazione finanziaria dell'ATERP è attuata nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in coerenza con le linee strategiche contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).
2. L'ATERP adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Articolo 19 - Strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione

1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione:
 - a) il Piano delle attività (o Piano programma), di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Regione, a corredo del bilancio di previsione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118/2011;
 - c) il bilancio gestionale, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n.12 del decreto legislativo n. 118/2011, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - d) le variazioni di bilancio;
 - e) il piano degli indicatori di bilancio, da predisporre entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;
 - f) il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, che conclude il sistema di bilancio.
2. Il bilancio di previsione, l'asestamento e il rendiconto dell'ATERP sono:
 - a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione;
 - b) approvati annualmente dalla Regione nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale vigente;
 - c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, nel proprio sito internet istituzionale e in quello della Regione.
3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, l'ATERP effettua specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta Regionale.

Articolo 20 - Bilancio di Previsione - Autorizzazione all'esercizio provvisorio

1. Il bilancio di previsione dell'ATERP viene presentato ogni anno solare, nei termini stabiliti dalla vigente normativa Regionale in materia di contabilità, al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. In caso di parere sfavorevole, il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica richiede all'ATERP le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse nel termine di 10 giorni. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette il bilancio al Consiglio Regionale per la successiva approvazione. Qualora il Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio vagli invece negativamente il documento di bilancio, richiede all'ATERP le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse nel termine di 10 giorni.
3. La Giunta Regionale, sulla base del bilancio trasmesso al Consiglio Regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie.
4. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi.

Articolo 21- Assestamento e variazioni di Bilancio

1. L'assestamento del bilancio dell'ATERP è presentato ogni anno solare, entro i termini stabiliti dalla vigente legge Regionale di contabilità, al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette l'assestamento al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. In caso di istruttoria negativa i Dipartimenti Regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e di bilancio richiedono all'ATERP, per le rispettive competenze, le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse entro 10 giorni dalla richiesta.
4. Le variazioni al bilancio dell'ATERP sono soggette alla approvazione del Consiglio Regionale, previa rispettiva istruttoria da parte delle strutture della Giunta Regionale suindicate.

Articolo 22 - Rendiconto della gestione

1. Il Rendiconto della gestione dell'ATERP, corredato dai relativi allegati è presentato entro il termine previsto dalla vigente normativa Regionale in materia di contabilità al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. La Giunta Regionale trasmette il Rendiconto al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. In caso di istruttoria negativa i Dipartimenti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e di bilancio richiedono all'ATERP, per le rispettive competenze, le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse entro 10 giorni dalla richiesta.

Articolo 23 - Patrimonio - Fonti di finanziamento

1. Il patrimonio dell'ATERP è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili ed immobili delle singole ATERP provinciali sopresse.
2. Le fonti di finanziamento dell'ATERP sono costituite da:
 - a) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;
 - b) canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei locali a uso diverso da quello abitativo;
 - c) alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti;
 - d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;
 - e) fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti alla tutela delle fasce più deboli e al superamento delle situazioni di particolare difficoltà abitativa;
 - f) contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici o di terzi;
 - g) utilizzo di altre fonti di autofinanziamento e delle somme accantonate per TFR, da destinare, comunque, unicamente alle predette finalità;
 - h) utilizzo di aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di cassa, nei limiti di legge, ricorrendo anche ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico;
 - i) utilizzo di prestiti bancari o obbligazionari;

- j) ogni altra entrata prevista dalle leggi statali e regionali e comunitarie in materia e dall'articolo 3 del presente Statuto.
3. Le fonti del precedente elenco che prevedono indebitamento sono ammesse solo per il finanziamento di spese a investimento, previa approvazione della Giunta Regionale.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - Norma transitoria

- 1. Il presente Statuto acquista efficacia dal giorno della sua approvazione da parte della Giunta Regionale, previa acquisizione del parere reso dalla competente commissione consiliare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 24/2013;
- 2. Fino alla prima approvazione della dotazione organica da parte della Giunta Regionale l'ATERP non potrà sottoscrivere nuovi contratti per l'assunzione di personale.

Articolo 25 - Norme Finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni statali e regionali in materia.